

Trieste, 22/10/2020

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Prot.: 2020/00530/FT

Oggetto: Circolare 9-2020

1 - AVVIO FONDO SANITARIO NAZIONALE SANEDIL E PRESTAZIONI SANITARIE CASSA EDILE

Come anticipato con la nostra circolare 8 del 2020, con il 1 ottobre 2020 è diventato operativo il Fondo Sanitario Nazionale dell'Edilizia "Sanedil" che garantirà una serie di prestazioni a favore sia degli operai sia degli impiegati iscritti. Sinteticamente i due Piani Sanitari attivati dal Fondo prevedono le seguenti aree di intervento:

- Ricovero per grande intervento chirurgico in istituto di cura a seguito di malattia e infortunio;
- Alta Specializzazione;
- Visite Specialistiche;
- Ticket per interventi diagnostici e Pronto Soccorso;
- Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi;
- Prestazioni Odontoiatriche Particolari;
- Implantologia;
- Interventi Chirurgici Odontoiatrici Extraricovero;
- Cure Odontoiatriche Conservative;
- Prestazioni Diagnostiche Particolari;
- Protesi Ortopediche ed Acustiche;
- Lenti;
- Grave Inabilità Determinata da Invalidità Permanente da Infortunio sul Lavoro o Gravi Patologie;
- Servizio Monitor Salute;
- Maternità/Gravidanza;
- Sezione Covid-19

Per un dettagliato approfondimento sul tipo di prestazioni e sulle relative modalità di erogazione possono essere consultati i nomenclatori tariffari dei piani sanitari e le istruzioni operative che in questi giorni sono stati pubblicati sia sul sito internet del Fondo Sanedil (www.fondosanedil.it) che in quello della Cassa Edile (www.cassaedile.ts.it).

A tal riguardo riteniamo però doveroso evidenziare che:

1. I lavoratori dovranno fare riferimento alle Casse Edili sia per le richieste sia per le prenotazioni delle prestazioni, come da convenzione sottoscritta tra il Fondo Sanedil e il sistema delle Casse Edili;

2. diversamente da quanto era previsto nel regolamento della Cassa Edile, per diverse prestazioni previste dai piani sanitari di Sanedil tra cui quelle diagnostiche ed odontoiatriche, il diritto al riconoscimento economico della prestazione avverrà unicamente nel caso in cui il lavoratore si rechi presso strutture mediche/dentistiche convenzionate con il Fondo Sanedil stesso (l'elenco completo delle strutture è rinvenibile nel sito del Fondo o in quello di Unisalute): in assenza di questo requisito nulla verrà riconosciuto al lavoratore iscritto; invitiamo quindi i lavoratori ed in particolare gli operai che erano i beneficiari delle prestazioni della Cassa Edile a porre molta attenzione a questo aspetto del regolamento Sanedil.

In considerazione di quanto appena evidenziato, del brevissimo arco temporale intercorso tra la comunicazione ufficiale dell'avvio del Fondo e l'inizio delle coperture assicurative avvenuto con il 1 ottobre 2020, del fatto che i vigenti CCNL hanno previsto che con l'avvio fattuale del Fondo cesseranno le prestazioni sanitarie territorialmente garantite ed erogate dalle Casse Edili, **con accordo territoriale del 19 ottobre 2020 le Parti Sociali presenti in Cassa Edile di Trieste hanno deciso che, per documenti di spesa datati fino al 31 marzo 2021, la Cassa Edile, con risorse proprie, continuerà ad erogare agli operai iscritti quanto previsto dal proprio regolamento in maniera integrativa al Fondo Sanedil**: gli operai avranno quindi il tempo necessario sia per terminare alcuni interventi eventualmente già programmati sia per conoscere e nel futuro utilizzare le nuove regole per l'accesso alle prestazioni sanitarie introdotte con l'avvio di Sanedil; la Cassa Edile di Trieste cesserà quindi di erogare le prestazioni sanitarie a favore degli operai iscritti a partire dal 1 aprile 2021 (data del documento di spesa);

La Cassa Edile di Trieste provvederà ad informare i lavoratori di queste novità attraverso il proprio sito internet e con ogni modalità che riterrà appropriata. Ad ogni buon conto si chiede a codeste spettabili imprese di voler rendere nota la novità costituita dal Fondo Sanedil in ogni occasione possibile. Sono disponibili, sul nostro sito, materiali informativi a scopo divulgativo che vi invitiamo a consultare ed, eventualmente, a riprodurre e diffondere tra quanti ne avessero l'interesse.

Per ogni chiarimento che si dovesse rendere necessario i nostri uffici restano a disposizione.

2 - FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE

Con l'accordo nazionale del 10 settembre 2020 è stato determinato il regolamento attuativo del Fondo Incentivo all'Occupazione previsto dai vigenti CCNL di settore. Il citato accordo prevede che l'impresa in possesso dei requisiti, previa presentazione di una domanda specifica, possa accedere a:

- un incentivo contributivo del valore di € 600,00 da utilizzare in compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile;
- un bonus formativo (voucher) del valore di € 150,00 in favore del lavoratore indicato nella domanda da spendere, entro 180 giorni dalla data di assunzione, presso l'ESMEPS di Trieste o altra Scuola Edile della regione per un corso di formazione professionale: da tale bonus sono escluse le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

Per l'accesso alla prestazione saranno richiesti i seguenti requisiti:

1. aver assunto o trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2020 un operaio fulltime la cui età anagrafica sia inferiore ad anni 30;
2. **essere in regola con tutti gli adempimenti verso il sistema delle Casse Edili** sia al momento della presentazione della richiesta sia al momento della compensazione dell'incentivo contributivo;

3. inviare la domanda tramite PEC, a pena di nullità, alla Cassa Edile dove risulta iscritto l'operaio entro 30 giorni alla data di assunzione/trasformazione;
4. rispetto alla data di assunzione/trasformazione, nei sei mesi precedenti l'impresa non deve aver licenziato e si impegna a non farlo nei sei mesi successivi (fatta eccezione per ipotesi di operai che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco di 24 mesi) un operaio o degli operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni;

Per le assunzioni/trasformazioni avvenute **dal 1 gennaio al 30 settembre 2020** il **termine per la presentazione delle richieste**, come specificato dalla Comunicazione CNCE n° 739 del 30/09/2020, è **fissato per il 31 ottobre 2020**.

Una volta raccolte le domande, la Cassa Edile, entro i termini previsti dall'accordo (30 novembre per le assunzioni/trasformazioni avvenute dal 1 gennaio al 30 settembre 2020; 30 aprile di ogni anno per le assunzioni/trasformazioni fatte dal 1 ottobre dell'anno precedente al 31 marzo; 31 ottobre di ogni anno per le assunzioni/trasformazioni avvenute dal 1 aprile al 30 settembre) provvederà a redigere una graduatoria nel rispetto dei parametri indicati (si veda tabella sottostante) e, nel limite delle risorse disponibili, determinerà le imprese che avranno diritto all'incentivo contributivo e/o al voucher formativo. La compensazione contributiva dovrà essere autorizzata dalla Cassa Edile e non potrà quindi avvenire in automatico.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE

CRITERIO	PUNTEGGIO	NOTE
A: Anzianità contributiva	1*X	X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile di iscrizione a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
B: Assunzione tramite Blen.it	20	Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato	X/5	X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione. Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre /1 aprile) quindi X è uguale a 0.
D: Età del lavoratore	(30-X)*3	X è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione

FORMULA DA APPLICARE PER LE GRADUATORIE:

$$A + B - C + D$$

I moduli per l'invio delle richieste sono scaricabili dal nostro sito internet. Per quanto non specificato si farà riferimento al testo dell'accordo del 10 settembre 2020.

3 - CONTRIBUZIONE CASSA EDILE

Come previsto dai vigenti CCNL, con l'avvio fattuale del Fondo Sanedil il contributo di gestione della Cassa Edile è stato ridotto dello 0,25% dato che il contributo che i datori di lavoro versano al Sanedil a favore degli operai iscritti passa da 0,35% a 0,60% da calcolarsi sempre su minimo di paga base, contingenza, edr e its. Quindi, a partire dal 1 ottobre 2020, le contribuzioni che le Imprese e le Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo sono tenute a versare alla Cassa Edile sono quelle indicate negli allegati alla presente circolare. Le nuove tabelle contributive sono scaricabili anche dal sito della Cassa Edile ed erano già state anticipate tramite e-mail nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e previdenziali ricordiamo quanto segue:

- la quota parte dei contributi versati dal datore di lavoro e destinati al finanziamento delle prestazioni a favore dei lavoratori assoggettata ad imposizione fiscale è pari allo 0,45% (quota parte del contributo gestione destinato a prestazioni assistenziali). Per un ulteriore chiarimento si rinvia alla circolare del Ministero delle Finanze n° 55 del 1999 disponibile nel sito della Cassa Edile;
- gli importi versati a favore del Fondo Sanitario Nazionale dovranno essere considerati fiscalmente imponibili fino al momento in cui il fondo entrerà a far parte dell'Anagrafe dei Fondi Sanitari;
- da un punto di vista contributivo, come previsto dall'art.6 comma 6 del d.lgs. 314 del 1997 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla Cassa Edile con l'esclusione delle quote di adesione contrattuale, sono soggetti ad una contribuzione assistenziale e previdenziale pari al 15% del loro ammontare.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE

- dott. Francesco Turchet -

IMPRESSE decorrenza 1° OTTOBRE 2020

PER IL LAVORATORE tutto a carico del datore di lavoro	Indennità G. N. F.	Gratifica Natalizia Ferie	10,00% } 8,50% }	Totale 18,50 %	DA VERSARE NELLA BUSTA PAGA DA VERSARE ALLA CASSA EDILE	4,30% 14,20%
	FONDO GESTIONE			A carico datore	A carico	Totali
	QUOTE			2,3000	0,1000	2,4000%
	CONTR. LE	Q.A.C. - Datoriali Provinciali Nazionali	0,7300	0,7300	0,7300	
		Q.A.C. - Lavoratori Provinciali Nazionali	0,2222	0,2222	0,2222	
		Totali	0,9522	0,9522	1,9044	1,9044%
	A. P. E.	A.P.E. Ordinaria	3,6100		3,6100	3,6100%
	SC. EDILE		0,3500		0,3500	0,3500%
	C P T		0,3000		0,3000	0,3000%
	ABITIE SCARPE		0,4000		0,4000	0,4000%
	FPP	Fondo Pre pensionamento	0,2000		0,2000	0,2000%
	RLST	Fondo R.L.S.T. per le imprese provviste di R.L.S. esterno	0,2000		0,2000	0,2000%
		Fondo R.L.S.T. per le imprese provviste di R.L.S. interno	0,1000		0,1000	0,1000%
TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CON R.L.S. ESTERNO						
TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CON R.L.S. INTERNO						
				9,3644%		9,3644%
				9,2644%		9,2644%

Le suddette percentuali vanno calcolate sugli elementi retributivi indicati dall'art. 25 punto 4 del vigente C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinario e festività nazionali ed infrasettimanali di cui al punto 3

Imponibile INPS figurativo : 15% INPS = IMP. CE x (7,46% che corrisponde al 9,3644 - 1,9044 del QAC) sul risultato il 15% con RLST esterno

Imponibile INPS figurativo : 15% INPS = IMP. CE x (7,36% che corrisponde al 9,2644 - 1,9044 del QAC) sul risultato il 15% con RLST interno

Imponibile G.N.F. Cassa Edile = Ore Lavorate + Festività.

Imponibile IRPEF figurativo: Imponibile G.N.F. cassa edile x 0,45% (Quota parte del contributo di gestione versato dal datore di lavoro e destinato al finanziamento delle prestazioni a favore degli operai)

CONTRIBUTO FONDO SANITARIO OPERAI	QUOTA DATORE DI LAVORO	QUOTA LAVORATORE	TOTALE
	0,60%		0,60%
CONTRIBUTO FONDO SANITARIO IMPIEGATI	0,26%		0,26%
CONTRIBUTO FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE	0,10%		0,10%

FONDO SANITARIO OPERAI	0,60%
FONDO SANITARIO IMPIEGATI	0,26%
FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE	0,10%
TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE AL MUT	10,3244%
	10,2244%

IMPRESE INTERINALI decorrenza 1° OTTOBRE 2020

PER IL LAVORATORE tutto a carico del datore di lavoro	Indennità <u>G. N. F.</u>	Gratifica Natalizia Ferie	10,00% } 8,50% }		Totale 18,50 %		DA VERSARE NELLA BUSTA PAGA DA VERSARE ALLA CASSA EDILE		4,30% 14,20%
			A carico datore lavoro	A carico lavoratore	A carico datore lavoro	A carico lavoratore	Compressivi	Totali	
FONDO GESTIONE			2,3000	0,1000	2,4000		2,4000		2,4000%
QUOTE		Q.A.C. - Datoriali Provinciali Nazionali	0,7300 0,2222		0,7300 0,2222		0,7300 0,2222		
CONTR.LE		Q.A.C. - Lavoratori Provinciali Nazionali		0,7300 0,2222		0,7300 0,2222			1,9044%
		Totali	0,9522	0,9522		1,9044			
A. P. E.		A.P.E. Ordinaria	3,6100		3,6100		3,6100		3,6100%
CONTRIBUTO FORMAZIONE e SICUREZZA			3,8700		3,8700		3,8700		3,8700%
CASSA INTEGRAZIONE INTERINALI			0,3000		0,3000		0,3000		0,3000%
ABITI E SCARPE			0,4000		0,4000		0,4000		0,4000%
FPP		Fondo Prepensionamento	0,2000		0,2000		0,2000		0,2000%
RLST		Fondo R.L.S.T. per le imprese provviste di R.L.S. esterno Fondo R.L.S.T. per le imprese provviste di R.L.S. interno	0,2000 0,1000		0,2000 0,1000		0,2000 0,1000		0,2000% 0,1000%
TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CON R.L.S. ESTERNO									
TOTALE CONTRIBUTI PER LE IMPRESE CON R.L.S. INTERNO									
									12,8844%
									12,7844%

Le suddette percentuali vanno calcolate sugli elementi retributivi indicati dall'art. 25 punto 4 del vigente C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinario e festività nazionali ed infrasettimanali di cui al punto 3

Imponibile INPS figurativo : 15% INPS = IMP. CE x (10,98% che corrisponde al 12,8844 -1,9044 del QAC) sul risultato il 15% con RLST esterno

Imponibile INPS figurativo : 15% INPS = IMP. CE x (10,88% che corrisponde al 12,7844 -1,9044 del QAC) sul risultato il 15% con RLST interno

Imponibile G.N.F. Cassa Edile = Ore Lavorate + Festività.

Imponibile IRPEF figurativo: Imponibile G.N.F. cassa edile x 0,45% (Quota parte del contributo di gestione versato dal datore di lavoro e destinato al finanziamento delle prestazioni a favore degli operai)

CONTRIBUTO FONDO SANITARIO OPERAI	QUOTA DATORE DI LAVORO	QUOTA LAVORATORE	TOTALE
	0,60%		0,60%
CONTRIBUTO FONDO SANITARIO IMPIEGATI	0,26%		0,26%
CONTRIBUTO FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE	0,10%		0,10%
TOTALE CONTRIBUTI DA VERSARE AL MUT			13,7444%